Pensioni, Ok alla riduzione dei termini di pagamento della buonuscita ai dipendenti pubblici

La manovra 2027 prosegue nel solco individuato dalla Corte Costituzionale azzerando dal 2030 il meccanismo di dilazione nei confronti dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio per limiti di età.

Dal 2030 la buonuscita per i dipendenti pubblici che vanno in pensione per vecchiaia sarà corrisposta **entro 90gg** dalla cessazione del rapporto di lavoro. E dal **2035** andrà in soffitta anche il meccanismo di rateazione basato sull'importo lordo del trattamento maturato. Lo prevede l'articolo 50 della legge di bilancio 2027 trasmessa dal Governo alle Camere.

Il cronoprogramma

L'intervento era stato avviato già con la precedente manovra: dal **1° gennaio 2027** i termini di attesa per la corresponsione del trattamento si ridurranno a **nove mesi** (dagli attuali dodici) in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata.

La manovra 2027 riduce ulteriormente i termini:

- dal 1° gennaio 2028 **sei mesi** per chi raggiunge il diritto a pensione nel 2028;
- dal 1° gennaio 2029 **tre mesi** per chi matura il diritto a pensione nel 2029
- dal 1° gennaio 2030 **nessuna** dilazione per chi matura il diritto a pensione dal 2030.

Resta fermo il termine di **90 giorni** concesso all'ente previdenziale per la corresponsione della somma pena il pagamento degli interessi.

Dal prossimo anno, quindi, si ridurranno progressivamente i termini per la corresponsione del TFS/TFR per tutti i dipendenti pubblici che attenderanno l'età di vecchiaia (67 anni ed un mese dal 1° gennaio 2027; 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028) per la cessazione dal servizio. I medesimi termini interesseranno anche i lavoratori del comparto difesa e sicurezza nei confronti dei quali, come noto, sono in vigore requisiti di pensionamento / limiti di servizio diversi rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici.

Rateazioni

A partire dal 1° gennaio 2031, per le medesime categorie sopra individuate, si ridurranno anche le **fasce di rateazione** nel pagamento rateale del TFS/TFR. Attualmente il meccanismo prevede che la prima rata sia corrisposta sino all'importo lordo di 50.000€; la seconda rata, decorsi 12 mesi dalla prima, pari all'importo eccedente i 50.000€ ed entro i 100.000€ e la terza rata, decorsi 12 mesi dalla seconda, pari all'importo residuo rispetto a 100.000€.

Dal **1° gennaio 2031** e per i lavoratori che maturano il diritto a pensione da tale data la Manovra 2027 prevede l'innalzamento di 10.000€ annui di ciascuna delle predette fasce sino al 2034. Dal **1° gennaio 2035** il meccanismo viene soppresso con corresponsione, pertanto, dell'intero trattamento (anche se superiore a 180.000€ lordi) entro 90 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per chi non cambia nulla

Come detto le modifiche non riguardano chi cessa dal servizio (con o senza diritto a pensione) prima dei limiti di età. In particolare chi decide di incrociare le braccia e uscire con la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con altre forme di anticipo (es. computo nella gestione separata Inps; pensione anticipata flessibile) continuerà a subire una dilazione di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro e l'**attuale rateazione degli importi**: prima rata sino all'importo lordo di 50.000€; la seconda rata, decorsi 12 mesi dalla prima, pari all'importo eccedente i 50.000€ ed entro i 100.000€ e la terza rata, decorsi 12 mesi dalla seconda, pari all'importo residuo rispetto a 100.000€.

Nessuna modifica anche per chi accede al pensionamento con **requisiti particolari.** Si tratta, in particolare, dei lavoratori che ricorrono al cumulo dei periodi assicurativi, ape sociale, lavoro precoce, inabilità per esposizione all'amianto, mansioni gravose.